

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2008

**Determinazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di
Cremona.**

IL DIRIGENTE

della Direzione provinciale del lavoro di Cremona

- Visto l'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali - Disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;
- Visto l'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che prevede le attribuzioni alle Direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali;
- Visto la lettera circolare 25157/70 del 2 febbraio 1995 del Ministero lavoro e previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;
- Convocate le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, per il giorno 6 giugno 2008 presso la Direzione provinciale del lavoro di Cremona;
- Preso atto che alla indetta riunione le parti sociali maggiormente interessate al rinnovo del tariffario per le operazioni di facchinaggio scaduto il 31 dicembre 2007, non sono intervenute;
- Visto il verbale di riunione datato 6 giugno 2008, con il quale, al fine di mantenere inalterata la competitività delle aziende committenti e considerato il livello delle tariffe esistenti nelle province limitrofe, si conviene di mantenere per il biennio 2008-2009 le tariffe scadute il 31 dicembre 2007;
- Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2008-2009, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, non vengono rideterminate e rimangono in vigore quelle determinate per gli anni 2006-2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cremona, 15 luglio 2008

Il dirigente: Catalano

Allegato

**TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA
APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA**

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue:

Art. 2.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

a) Cereali e derivati - Concimi e mangimi Cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco	Euro 0,68	il q.le
Concimi e mangimi in sacchi	Euro 0,68	il q.le
Farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m. 15 e relativo stivaggio	Euro 0,97	il q.le
b) Ferri e metalli Macchine	Euro 1,05	il q.le
Rottami di ferro trafilati e lamiere in genere	Euro 0,80	il q.le
c) Generi alimentari		
Burro e olio	Euro 0,89	il q.le
Zucchero	Euro 0,70	il q.le
Formaggi in genere	Euro 0,79	il q.le
Cagliata	Euro 1,16	il q.le
Frutta e verdura	Euro 0,70	il q.le
d) Legnami da opera e da costruzione		
Tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 q.li	Euro 0,89	il q.le
Travi e tronchi oltre i 2 quintali	Euro 1,16	il q.le
Carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe	Euro 2,96	il q.le
Nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce	Euro 0,89	il q.le
e) Materiale da costruzione		
Laterizi e piastrelle in genere	Euro 0,97	il q.le
Marmi in blocco e piastre lavorate	Euro 1,05	il q.le
Materiale eternit o per rivestimento	Euro 0,98	il q.le
g) Saponi - grassi - detersivi		
Grasso e sapone	Euro 0,98	il q.le

Detersivi	Euro 1,05	il q.le
h) Generi vari di monopolio		
Tabacchi in cartoni, sale in cartoni	Euro 1,24	il q.le
Sale in sacchi	Euro 0,89	il q.le
i) Operazioni varie		
Movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata	Euro 0,46	il q.le
l) Bovini - equini - puledri - suini		
Operazioni di carico/scarico di bovini ed		
equini: al capo	Euro 5,01	
carico	Euro 2,91	
scarico	Euro 2,10	
Operazioni di carico/scarico di puledri e		
suini: al capo	Euro 3,05	
carico	Euro 1,53	
scarico	Euro 1,52	
Per il carico e lo scarico oltre i 40 m. dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% paria a:		
carico bovini ed equini	Euro 0,59	
scarico bovini ed equini	Euro 0,42	
carico vitelli, puledri e suini	Euro 0,31	
scarico vitelli, puledri e suini	Euro 0,31	

Art. 3.

Facchinaggio paga oraria	
A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario	Euro 18,44
A1) Attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura	Euro 18,44
B) Movimentazione e operazioni di trasloco Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a	Euro 21,24
Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:	
operazioni di cui alla lettera A)	Euro 16,59
operazioni di cui alla lettera A1)	Euro 16,59
operazioni di cui alla lettera B)	Euro 19,13

Art. 4.

Maggiorazione tariffe

- a) lavoro notturno 45%;
b) lavoro festivo 50%

Art. 5.

Lavori in particolare condizioni disagiate

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

Art. 6.

Decorrenza e durata

Il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2008-2009.

08A05860